



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione III Civile

N.R.G. 1966-21

Il giudice a scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento ex art. 702 bis cpc

Proposto con ricorso depositato in data **17.2.21** da

Condominio 2 con avv.ti G ti

Ricorrente

M: As

Resistente contumacie

Premesso che

- 1)** Il sig. M: As (C.F. M: i), nato in l il e residente in Palazzolo sull'Oglio (Bs), via , è proprietario dell'unità immobiliare A41 inserita nello stabile condominiale (doc. 1);
- 2)** Il Condominio 2 (C.F.), sito in Palazzolo sull'Oglio, via l è dotato di un contatore comune per l'erogazione dell'acqua potabile alle varie unità immobiliari;
- 3)** - il sig. M: As non provvede al pagamento degli importi dovuti a titolo di consumo dell'acqua, così come portati dai bilanci consuntivi approvati (doc. da 2 a 8), sin dall'anno 2012;
- 4)** - con lettera del 12/09/2019, il Condominio 2 (C.F.), sito in Palazzolo sull'Oglio, via , chiedeva all'odierno resistente il pagamento delle quote condominiali non pagate comprensive degli importi relativi al consumo dell'acqua (doc. 9);
- 5)** - in forza di quanto previsto dall'art. 63, comma 3 c.c. il condominio ha il diritto di sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento

separato allorché la morosità si sia protratta per almeno un semestre, come è nel caso di specie; Ed infatti, l'art. 63, comma 3, disp. att.ve c.c. così dispone: *“In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato”*.

OSSERVATO CHE

Sussistono - nella specie - i presupposti di cui all'art. 702 bis e seg. c.p.c. in quanto trattasi di controversia documentale. L'ammissibilità del ricorso ex art 702 bis c.p.c. per la fattispecie in esame è espressamente riconosciuto dalla Giurisprudenza che ha statuito: *“Ai sensi dell'art 63 disp.att., cod., civ., unico requisito richiesto per la legittima sospensione della fruizione dei servizi è il protrarsi della morosità nel pagamento dei contributi condominiali per almeno un semestre”* Tribunale Treviso sez. III, 21/07/2017.

“Qualora un condomino risulti moroso nel pagamento dei contributi condominiali e la condizione di morosità si protragga per almeno un semestre, il Condominio ha diritto ad agire giudizialmente, al fine di ottenere l'autorizzazione a sospendere tale condomino dalla fruizione dei servizi comuni di riscaldamento ed acqua.” Tribunale Tempio Pausania, 09/03/2017.

“La circostanza – per un verso – che un condomino sia moroso da oltre un semestre e che detta morosità persista e – per altro verso – che lo stesso condominio continui comunque a godere di tutti i servizi comuni, omettendo qualsivoglia pagamento degli stessi, integra pienamente i presupposti applicativi del terzo comma dell'art. 63 disp. att. c.c., come sostituito dall'art. 18 l. 11 dicembre 2012 n. 220. Conseguentemente, va accolta la domanda promossa dal condominio nelle forme di cui all'art. 702 bis c.p.c. e tesa ad ottenere l'autorizzazione a sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni di riscaldamento ed acqua.” Tribunale Lecco sez. I, 29/12/2014.

- che il servizio comune di erogazione dell'acqua potabile è posto in pericolo dalla morosità del sig. Muhammad Ashraf che va aumentando di anno in anno a causa dei consumi effettuati in quanto a tutt'oggi residente presso l'immobile;

Tenuto altresì conto dell'atteggiamento processuale di parte resistente che è stata dichiarata contumacie, si ritiene accogliersi la domanda di parte ricorrente, le spese legali seguono la soccombenza.

PQM

Visto l'art 702 bis cpc

- accertato il mancato pagamento da parte del sig. M A: degli importi relativi al consumo dell'acqua, dichiarare il diritto dell'istante condominio, per i motivi sopra indicati,

ad interrompere il servizio di fornitura dell'acqua al resistente con la chiusura della relativa erogazione e con l'autorizzazione ad accedere, anche con l'ausilio della Forza Pubblica, all'immobile di proprietà del resistente ove è ubicato il contatore individuale, ciò tramite impresa idraulica e/o edile che intercetti le tubazioni d'acqua d'ingresso chiudendole con tappi e con ogni altro mezzo tecnico del caso;

- condanna il sig. M... .. A... .. a pagare a parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e c.p.a.

BRESCIA 30.6.21

Dott. Maurizio Fabbrocini